

## CRIMINE ORGANIZZATO E PANDEMIA: L'INTERVENTO PROGRAMMATICO DELLA "RISOLUZIONE FALCONE"

di Claudio Orlando

(Dottore in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Messina)

SOMMARIO: 1. La Risoluzione Falcone e le nuove prospettive in tema di cooperazione giudiziaria nella lotta alla criminalità transnazionale. – 2. L'infiltrazione mafiosa nel tessuto dell'economia legale e le nuove strategie di contrasto. – 3. Tecniche investigative speciali e moderne tecnologie: la sorveglianza elettronica. – 4. Le misure di prevenzione patrimoniali: la rinnovata portata assiologica della *non-conviction based confiscation*. – 5. Il reimpiego per usi sociali e la restituzione ai legittimi proprietari delle attività rilevate con metodo mafioso. – 6. Riflessioni conclusive: una Risoluzione per il futuro.

1. Il ventesimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, celebratosi lo scorso novembre, ha rappresentato una significativa occasione per saggiare la qualità dell'impegno congiunto della comunità internazionale nella prevenzione e nel contrasto al sempre più endemico fenomeno della criminalità organizzata.

Senza dubbio, la crescente preoccupazione derivante dall'impatto negativo della criminalità sulle istituzioni democratiche e sul loro corretto funzionamento impone un ripensamento delle dinamiche relative alla cooperazione internazionale, nell'ottica di una più razionale armonizzazione degli apparati normativi in materia e di una più efficace «attuazione attraverso forme di collaborazione istituzionale e coordinata»<sup>1</sup>.

L'esigenza espressa da parte degli Stati firmatari della Convenzione di dare un forte segnale nella lotta al crimine organizzato transnazionale si è tradotta nell'approvazione all'unanimità, durante la Conferenza delle Parti sulla Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale del 16 ottobre 2020, di due documenti presentati dall'Italia, uno dei quali dedicato al legato del magistrato Giovanni Falcone e che costituisce l'oggetto della presente indagine, la c.d. "Risoluzione Falcone". Denso di significato, anche e soprattutto per la sua rarità, appare il riferimento ad una specifica persona in una risoluzione ONU, in quanto sottolinea la valenza universale

---

<sup>1</sup> Sull'esigenza di provvedere ad una razionale armonizzazione delle dinamiche relative alla cooperazione internazionale in tema di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale cfr. AA. VV., *La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale*, a cura di G. De Francesco, Torino 2001, 7 s.

dell'operato del giudice, «*whose work and sacrifice paved the way for the adoption of the Convention*»<sup>2</sup>.

Vero e proprio pioniere di un metodo d'indagine che vedeva nel lavoro in *pool* e nella cooperazione giudiziaria internazionale i suoi cardini, Giovanni Falcone elaborò la celebre strategia investigativa “*follow the money*” per scandagliare il livello dell'infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale e imprenditoriale; strategia che con la risoluzione viene estesa su scala globale per far fronte alle conseguenze sul piano economico che tale condotta determina. È la prima volta che una risoluzione dell'ONU fa specifico riferimento alla “dimensione economica” della criminalità organizzata transnazionale, sottolineando così l'importanza di una cooperazione sempre più profonda per far fronte alle nuove sfide che emergono nell'odierno panorama mondiale.

Data la vastità e la complessità delle questioni che il documento affronta, risulta necessario delimitare l'area d'indagine del presente contributo ad uno specifico aspetto trattato dalla Risoluzione Falcone: le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla corrente emergenza pandemica e le misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa nella c.d. “*licit economy*”.

Certamente il Covid-19 ha creato (e sta tuttora creando) nuove opportunità per i gruppi criminali, i cui interessi si stanno via via allargando ai principali settori deputati al contrasto dell'attuale emergenza sanitaria, quali quelli incaricati dell'erogazione delle misure di sostegno nei confronti delle categorie di soggetti più penalizzati e della somministrazione dei servizi di sanificazione per le strutture commerciali. In tale contesto emergono delicatissimi problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica: i sodalizi criminali, come è noto, dispongono di ingenti somme di denaro e possono investire e trasformare i propri proventi di attività illecita in “*licit economy*”, rilevando imprese e attività economiche in sofferenza. Desta molta preoccupazione, peraltro, il pericolo che la criminalità organizzata riesca ad insinuarsi nelle maglie, sinora troppo sfilacciate, della campagna vaccinale che sta interessando al momento tutti i Paesi colpiti dal coronavirus. Ed è proprio in relazione a queste problematiche che la Risoluzione sottolinea «*the importance of finding effective ways to address these challenges*»<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Queste le parole utilizzate nella Risoluzione per sottolineare l'impegno del magistrato Giovanni Falcone nella lotta al crimine organizzato transnazionale: si veda, in merito, CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, in <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/CTOC-COP-sessionio/draft-resolutions-and-decisions.html>.

<sup>3</sup> Cfr. sul punto CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «*Expressing serious concern that the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and its socioeconomic implications create new opportunities for organized criminal groups and bring new challenges to the fight against transnational organized crime, and stressing the importance of finding effective ways to address these challenges, including through the effective implementation of the Convention and the Protocols thereto, during and after the pandemic*».

Sulla scorta di queste riflessioni sorge spontaneo interrogarsi sull'effettiva portata di questa statuizione. A ben vedere, non si tratta solo di un'enunciazione di carattere generale, ma di un vero e proprio orientamento di politica giudiziaria da attuare attraverso una serie di misure concrete<sup>4</sup>. Il documento, infatti, espande ai massimi livelli la rilevanza della Convenzione siglata a Palermo nel 2000, incoraggiando gli Stati a utilizzarla «*as a legal basis for effective international cooperation*»<sup>5</sup>. Viene così valorizzata su scala globale l'importanza di una cooperazione sempre più stringente volta a privare i gruppi criminali dei proventi derivanti dalle attività criminose al fine di reimpiegarli per usi sociali.

Il presente elaborato mira ad analizzare il fondamentale contributo offerto dalla Risoluzione Falcone nella lotta al crimine organizzato transnazionale, proponendo qualche riflessione critica sulle soluzioni offerte per contrastare il sempre più endemico fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nell'economia legale, reso ancora più allarmante dal dilagare della corrente emergenza pandemica.

2. Ora, qualunque riflessione si voglia condurre su tali questioni deve necessariamente muovere da una precisazione di carattere metodologico, assunta tradizionalmente dagli Stati firmatari della Convenzione quale premessa dell'approccio adottato in questo ambito tematico: a fronte del carattere transnazionale, se non addirittura afrontaliero, assunto dalla criminalità organizzata, le strategie e gli strumenti di contrasto non possono più essere pensati seguendo una prospettiva esclusivamente nazionale, bensì secondo un'impostazione di respiro internazionale che consenta ai soggetti coinvolti di lavorare in stretta sinergia. Ed è proprio questo il metodo che è stato utilizzato in sede di redazione del documento e che è stato accolto con grande favore dagli Stati firmatari della Convenzione. Infatti, la Risoluzione Falcone sottolinea la necessità di adottare una strategia comune di indagine volta a realizzare nuove forme di cooperazione giudiziaria, indispensabili per contrastare l'infiltrazione dei fenomeni criminali nell'economia legale<sup>6</sup>.

Il *Report* del 15 settembre 2020 dell'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, nell'analizzare «l'andamento della delittuosità nella fase pandemica a livello internazionale», ha evidenziato degli evidenti profili problematici per l'ordine

---

<sup>4</sup> A. Balsamo, *Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla "Risoluzione Falcone" delle Nazioni Unite*, in *Sistema Penale* 2020, 8.

<sup>5</sup> Così CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «*Encourages States parties to make use, where appropriate and applicable, of the Convention as a legal basis for effective international cooperation*».

<sup>6</sup> Cfr. A. Balsamo, *Le tecniche investigative speciali e le loro potenzialità sul piano internazionale*, in *La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale*, a cura di A. Balsamo, A. Mattarella, R. Tartaglia, Torino 2020, 289.

pubblico, da ricondurre principalmente all'operatività sul mercato delle associazioni criminali<sup>7</sup>. In particolare, è stato evidenziato come le organizzazioni criminali stiano sfruttando la corrente emergenza sanitaria per rilevare attività economiche e commerciali in sofferenza al fine di trasformare in "licit economy" le proprie risorse che costituiscono provento di reato.

Durante il *lockdown* il crimine organizzato ha continuato ad agire sottotraccia, approfittando della generale situazione di urgenza per cementare ulteriormente la sua influenza nei contesti sociali in difficoltà. La grande disponibilità di denaro, infatti, ha consentito alle associazioni criminali di accrescere il proprio consenso sociale tramite una costante attività di assistenza fornita a privati e imprese in difficoltà finanziaria, accrescendo così il pericolo che le piccole e medie imprese possano essere assorbite dalla criminalità, divenendo strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti<sup>8</sup>. Questa progressiva attività di mimetizzazione delle associazioni mafiose nell'economia legale desta ancor più preoccupazione soprattutto nella misura in cui la si guardi in una cornice transnazionale: il denaro "sporco", una volta "ripulito" mediante l'ingresso nella "licit economy" di uno Stato viene con frequenza reimpiegato in uno Stato diverso per dare il via a nuove attività criminose.

Per cercare di fronteggiare efficacemente tale fenomeno la Risoluzione Falcone delinea una strategia specifica, invitando gli Stati firmatari a "seguire il denaro" con strumenti di indagine finanziaria<sup>9</sup> e tecniche investigative speciali<sup>10</sup> e ad utilizzare la Convenzione di Palermo come base giuridica per un'efficace cooperazione

---

<sup>7</sup> V. *Report 4/2020* dell'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, in [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/report\\_4\\_2020.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/report_4_2020.pdf).

<sup>8</sup> Cfr. sul punto l'ultima relazione semestrale (Gennaio – Giugno 2020) della Direzione Investigativa Antimafia, in <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it>.

<sup>9</sup> In merito v. CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «Calls upon States parties to effectively address links between organized crime and other serious crimes which fall within the scope of application of the Convention, including corruption and money-laundering, as well as illicit financial flows related to proceeds of crimes covered by the Convention»; «Calls upon States parties, in accordance with the fundamental principles of their domestic legislation and with article 4 of the Convention, to conduct proactive investigations, including by investigating the movements of proceeds of crime and using financial investigative tools, in order to identify and disrupt any possible linkages between existing and emerging manifestations of transnational organized crime, money-laundering and the financing of terrorism, and effectively prosecute those crimes, in accordance with their national legislation».

<sup>10</sup> Sul punto CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «Encourages States parties to make effective use of special investigative techniques for the purpose of effectively combating organized crime, in particular for targeting the proceeds and property derived from such crimes, and also encourages States parties to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for the use of such techniques in the context of cooperation at the international level, in accordance with article 20, paragraph 2, of the Convention, in full compliance with the principle of sovereign equality of States».

internazionale finalizzata al sequestro e alla confisca dei proventi di attività illecita, svincolandone i risultati da un'effettiva condanna penale<sup>11</sup>.

3. La progressiva trasformazione del *modus operandi* della criminalità organizzata nel corso della pandemia certamente impone un corrispondente mutamento delle strategie d'indagine. In questa cornice, rilevanza pregnante assume la regolamentazione contenuta nell'art. 20 della Convenzione di Palermo in materia di tecniche investigative speciali, che prevede la possibilità per ciascuno degli Stati firmatari di utilizzare strumenti d'indagine speciali per fronteggiare efficacemente la criminalità organizzata<sup>12</sup>. Queste ultime si contraddistinguono rispetto ai metodi di indagine tradizionali perché richiedono per il loro impiego delle competenze specializzate e, talora, conoscenze e strumenti tecnologici avanzati<sup>13</sup>. Come vedremo, con l'approvazione all'unanimità della Risoluzione Falcone la predetta disposizione acquista una rinnovata portata assiologica.

In questa prospettiva, infatti, l'impiego di moderne tecnologie nella ricerca della prova può determinare una vera e propria svolta nella lotta alla criminalità transnazionale, in quanto permette la raccolta di una immensa mole di dati che consentono di ricostruire le abitudini, gli stili di vita e gli interessi delle persone sottoposte alle indagini; elementi, questi ultimi, «che possono rappresentare un corollario indiziario estremamente importante ai fini processuali»<sup>14</sup>. La Risoluzione incoraggia gli Stati firmatari della Convenzione «*to make effective use of special investigative techniques for the purpose of effectively combating organized crime, in particular for targeting the proceeds and property derived from such crimes*»<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr. CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «*Encourages States parties to make use, where appropriate and applicable, of the Convention as a legal basis for effective international cooperation for the purposes of the timely freezing, seizure, confiscation and disposal, including the return, of proceeds of crimes falling within its scope of application, including any property derived from or obtained through, directly or indirectly, the commission of an offence, in conviction-based and, where appropriate and in accordance with their domestic law, non-conviction-based proceedings, including in considering returning such proceeds to their legitimate owners*».

<sup>12</sup> Sul punto A. Balsamo, *Le tecniche investigative speciali e le loro potenzialità sul piano internazionale*, cit., 289.

<sup>13</sup> Cfr. *Digesto di casi di criminalità organizzata. Raccolta commentata di casi e lezioni apprese dell'UNODC*, New York, 2012, 45; A. Balsamo, *Le tecniche investigative speciali e le loro potenzialità sul piano internazionale*, cit., 290.

<sup>14</sup> Così S. Quattrocolo, *Equità del processo penale e automated evidence alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal* 2019, 1, 111; cfr. sul punto U. Pagallo-S. Quattrocolo, *Fair trial and the Equality of Arms in an Algorithmic Society*, in *Global Law. Legal Answers for Concrete Challenges*, a cura di M.L. Labate Mantovanini Padua Lima-J. Garcez Ghirardi, Porto 2018, 261 ss.

<sup>15</sup> Così si esprime la Risoluzione Falcone per incoraggiare gli Stati firmatari ad utilizzare in modo efficace le tecniche investigative speciali: v. CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.; cfr. A. Balsamo, *Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla "Risoluzione Falcone" delle Nazioni Unite*, cit., 17.

Nel novero delle tecniche investigative speciali assume rilevanza centrale la c.d. “sorveglianza elettronica”, la quale ricomprende tutti gli strumenti più avanzati di ricerca della prova, come il c.d. “captatore informatico”<sup>16</sup>, «che sono capaci di realizzare, attraverso un meccanismo tecnologico di semplice implementazione (in particolare, un programma del tipo *trojan horse* installato in modo occulto su un dispositivo elettronico come un *personal computer*, un *tablet* o uno *smartphone*) l’insieme degli effetti di una pluralità di mezzi di ricerca della prova sia tipici che atipici»<sup>17</sup>. Si tratta di tecnologie investigative che sono in grado di realizzare un vero e proprio salto di qualità nell’ambito delle indagini in materia di criminalità organizzata transnazionale, in quanto consentono di ottenere una quantità esponenziale di dati e informazioni in tempi significativamente più brevi rispetto ai mezzi di ricerca della prova tradizionali<sup>18</sup>.

È d’obbligo evidenziare, tuttavia, che l’utilizzo di tale strumentazione pone delicatissimi problemi di tutela dei diritti fondamentali della persona. Infatti, l’intrinseco carattere invasivo che contraddistingue gli strumenti investigativi speciali li rende idonei ad incidere su libertà apicali dell’individuo, quali il diritto al rispetto della vita familiare e privata, il diritto alla segretezza e alla libertà delle comunicazioni e la libertà di domicilio<sup>19</sup>. Non vanno sottaciuti, peraltro, quei diritti di nuovo conio che, al giorno d’oggi, costituiscono parte integrante del patrimonio dei diritti fondamentali riconosciuti alla persona, quali il diritto alla riservatezza informatica e al rispetto del domicilio digitale<sup>20</sup>. Nel panorama giuridico europeo, il principale

---

<sup>16</sup> «Il captatore informatico è un *software* costituito da due moduli principali: l’uno è un programma in grado di infettare un dispositivo bersaglio, l’altro è un sistema capace di controllare a distanza il dispositivo stesso» così D. Foti, *La nuova disciplina del captatore informatico. Un disfunzionale equilibrio?*, in *PPG* 2021, 202. La letteratura in materia è vastissima: cfr., *ex multis*, A. Balsamo, *Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall’impegno di Gaetano Costa alla “Risoluzione Falcone” delle Nazioni Unite*, cit., 18; A. Balsamo, *Le intercettazioni mediante virus informatico tra processo penale italiano e Corte europea*, in *CP* 2016, 2275; P.P. Rivello, *Le intercettazioni mediante captatore informatico*, in *Le nuove intercettazioni*, a cura di O. Mazza, Torino 2018, 102 ss.; F. Ruggieri, *L’impatto delle nuove tecnologie informatiche: il captatore informatico. L’art. 1 c. 84 lett. e del d.d.l. Orlando: attuazione e considerazioni di sistema*, in *JusOnline* 2017, 359; P. Tonini, *I captatori informatici*, in *JusOnline* 2017, 373; M. Torre, *Il virus di Stato nel diritto vivente tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali*, in *DPP* 2015, 1163 ss.

<sup>17</sup> M.A. Sabbatini-A. Balsamo, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale. Dopo l’approvazione del Meccanismo di Riesame ad opera della Conferenza delle Parti*, in *DPenCont* 2018, 127; v. A. Balsamo, *Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall’impegno di Gaetano Costa alla “Risoluzione Falcone” delle Nazioni Unite*, cit., p. 18; A. Balsamo, *Le tecniche investigative speciali e le loro potenzialità sul piano internazionale*, cit., 304.

<sup>18</sup> Significativo, in tema, quanto affermato a pagina 21 del *Legal Frameworks for hacking by Law Enforcement: Identification, Evaluation and Comparison of Practices*, in <https://www.europarl.europa.eu>: «*the use of hacking techniques will bring improvements in investigative effectiveness*».

<sup>19</sup> Cfr. P. Tonini, *Documento informatico e giusto processo*, in *DPP* 2009, 401 ss.

<sup>20</sup> Sul punto R. Flor, voce *Riservatezza informatica*, in [www.treccani.it/enciclopedia](http://www.treccani.it/enciclopedia) 2017; cfr. M. Daniele, *La prova digitale nel processo penale*, in *RIDPP* 2011, 288 ss.; A. Vele, *Documento informatico e tutela della riservatezza nel*

paradigma di riferimento è rappresentato dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale stabilisce espressamente che diritti di così alto rango possono subire restrizioni solo al ricorrere di situazioni di stretta necessità<sup>21</sup> e nel pieno rispetto del principio di proporzionalità<sup>22</sup>. In dottrina si sostiene che la «necessità si traduce in un “*pressing social need*”, condizione necessaria per la giustificazione dell'intrusione nell'area della privacy individuale, la quale, tuttavia, esprime un valore relativo, poiché misurato e misurabile soltanto in relazione all'obiettivo che si intende raggiungere attraverso l'intrusione medesima»<sup>23</sup>. Pertanto, l'utilizzo delle moderne tecnologie da parte degli organi inquirenti dovrebbe inevitabilmente essere preceduto da un accertamento perimetrato sulla valutazione di effettiva indispensabilità dell'impiego di strumenti così invasivi sul piano dei diritti che assumono rilevanza nel contesto nel quale lo strumento deve essere utilizzato<sup>24</sup>.

Se, a primo acchito, sembra che la Risoluzione Falcone non dia particolare attenzione a questo profilo, occorre evidenziare che della stessa si deve dare una lettura alla luce delle Convenzioni sui diritti umani elaborati in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite<sup>25</sup>. Pertanto, l'invito a fare “uso effettivo” delle tecniche legislative speciali deve essere certamente interpretato da parte degli Stati membri tenendo in considerazione i diritti e le libertà fondamentali riconosciute all'individuo nelle carte internazionali dei diritti.

Ora, se questo è il programma della Risoluzione, sorge spontaneo domandarsi come rendere effettivo l'utilizzo di tale strumentazione. A ben vedere, l'intento dichiarato nel documento di utilizzare la Convenzione come base legale per una più efficace cooperazione internazionale in ambito investigativo si traduce in un invito<sup>26</sup>

---

processo penale: aspetti problematici, in AP 2018, 6 s.

<sup>21</sup> Tra le situazioni di stretta necessità che giustificano un'ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio di tali diritti, l'art. 8 Cedu fa specifico riferimento alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

<sup>22</sup> Sul punto v. S. Quattrocchio, *Equità del processo penale e automated evidence alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, cit., 111.

<sup>23</sup> Così S. Quattrocchio, *Equità del processo penale e automated evidence alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, cit., 112; in tema v. F. Caprioli, *Brevi note sul progetto Gratteri di riforma della disciplina delle intercettazioni*, in CP 2017, 3984.

<sup>24</sup> Cfr. C. eur. GC, 4.12.2008, *S. e Marper c. Regno Unito*, § 112; v. anche C. eur., 25.5.1993, *Kokkinakis c. Grecia*.

<sup>25</sup> Si pensi ad esempio al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), il quale contiene importanti garanzie volte a proteggere le libertà fondamentali di ogni individuo. Cfr. in tema Javier Donde Matute, *The Inter-American System of Human Rights and Transnational Inquiries*, in *Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights in Criminal Proceedings*, a cura di S. Ruggeri, Cham 2013, 41 ss.

<sup>26</sup> Sul punto v. CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «Invites States parties to consider establishing, in accordance with their domestic law, mechanisms that allow for the most effective and expeditious international cooperation, in particular in the spheres of mutual legal assistance and extradition, in order to tackle transnational organized crime, such as appointing liaison officers, magistrates or prosecutors, enabling the enhanced coordination of cross-

agli Stati firmatari di adoperare un'applicazione congiunta dell'art. 20 e delle disposizioni relative alle indagini comuni<sup>27</sup> e all'assistenza giudiziaria reciproca<sup>28</sup>, nell'ottica di «superare gli ostacoli che si frappongono alla raccolta delle prove nei procedimenti penali transnazionali e di predisporre un quadro di *standard* internazionali che rafforzino le funzionalità e, al tempo stesso, le garanzie, per le nuove tecniche investigative»<sup>29</sup>. Inserire la regolamentazione in materia di sorveglianza elettronica nel più ampio spettro della cooperazione giudiziaria internazionale, infatti, dovrebbe consentire in qualche modo di risolvere i dubbi concernenti l'assenza di una base giuridica legale<sup>30</sup> che renda legittimo l'utilizzo delle tecnologie avanzate su obiettivi situati all'estero, rendendo così effettivo l'impianto normativo formulato dalla Convenzione negli anni 2000. Un tale inquadramento, pertanto, potrebbe rappresentare un'arma fondamentale per abbattere questa moderna “cortina di ferro” determinata dalla progressiva attività di mimetizzazione e di infiltrazione delle associazioni criminali nella economia legale.

Questo assetto assume rilevanza ancor più pregnante in considerazione del fatto che la Risoluzione Falcone non solo incoraggia gli Stati parte ad un utilizzo effettivo di tali strumenti, ma li invita anche a siglare accordi bilaterali o multilaterali «*for the use of such techniques in the context of cooperation at the international level*»<sup>31</sup>, affinché le

---

*border investigations and creating joint investigation bodies that make use of modern technologies, in accordance with applicable international law, including on human rights, as well as the rule of law and domestic legislation.*

<sup>27</sup> Cfr. art. 18, co. 1, Convenzione di Palermo: «Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla presente Convenzione così come previsto dall'articolo 3 ed estendono reciprocamente analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b), sia di natura transnazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolta un gruppo criminale organizzato».

<sup>28</sup> Cfr. art. 19 Convenzione di Palermo: «Gli Stati Parte valutano l'opportunità di stringere di accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo».

<sup>29</sup> A. Balsamo, *Le tecniche investigative speciali e le loro potenzialità sul piano internazionale*, cit., 289.

<sup>30</sup> La dottrina ha rilevato che «in mancanza di una base giuridica adeguata che ne consenta l'impiego su obiettivi situati all'estero, la sorveglianza elettronica rischia di divenire un'arma spuntata: i confini nazionali, che non riescono a frenare la estrema mobilità dei traffici illeciti, imbriglierebbero inflessibilmente la più moderna attività investigativa», così si esprime A. Balsamo, *Le tecniche investigative speciali e le loro potenzialità sul piano internazionale*, cit., 306; v. anche M.A. Sabbatini-A. Balsamo, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale. Dopo l'approvazione del Meccanismo di Riesame ad opera della Conferenza delle Parti*, cit., 127.

<sup>31</sup> Così CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «... encourages States parties to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for the use of such techniques in the context of cooperation at the international level, in accordance with article 20, paragraph 2, of the Convention, in full compliance with the



potenzialità intrinseche di questi ultimi possano essere sfruttate appieno nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

La portata innovativa di tale documento, pertanto, apre degli scenari del tutto inesplorati nella lotta alla criminalità organizzata, sia sotto il versante delle modalità di ricerca della prova, sia sotto il profilo di una progressiva globalizzazione dei metodi e delle strutture deputate alle attività di contrasto.

4. Per cercare di fronteggiare efficacemente la nuova dimensione economica della criminalità organizzata transnazionale e i crescenti rischi determinati dalla corrente emergenza pandemica<sup>32</sup>, la Risoluzione Falcone non si limita soltanto ad incoraggiare un'implementazione dell'impiego delle moderne tecnologie in sede investigativa, ma invita, inoltre, gli Stati firmatari ad utilizzare la Convenzione come base legale per una più efficace cooperazione internazionale ai fini della tempestiva esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali incidenti sulle risorse che costituiscono provento di reato<sup>33</sup>.

In questa prospettiva, rilevanza centrale assume quella categoria di misure di carattere preventivo che prescindono da una condanna in sede penale: la *non-conviction based confiscation*. Si tratta di un particolare tipo di «confisca che viene adottata alla conclusione di un “processo sul patrimonio” in cui l'accertamento giurisdizionale si concentra sugli aspetti economici di un intero fenomeno criminale»<sup>34</sup>. Nell'ambito di questo sistema rientrano, oltre alle misure di prevenzione

---

*principle of sovereign equality of States».*

<sup>32</sup> Cfr. CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «*Stressing the importance, in the fight against transnational organized crime, of denying organized criminal groups the proceeds of their crime, and of the need to strengthen efforts, including through international cooperation, to address the economic dimensions and manifestations of transnational organized crime*». «*Seriously concerned about the penetration of organized criminal groups into the licit economy and, in this regard, the increasing risks relating to the socioeconomic implications of the COVID-19 pandemic*».

<sup>33</sup> Cfr. CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «*Encourages States parties to make use, where appropriate and applicable, of the Convention as a legal basis for effective international cooperation for the purposes of the timely freezing, seizure, confiscation and disposal, including the return, of proceeds of crimes falling within its scope of application, including any property derived from or obtained through, directly or indirectly, the commission of an offence, in conviction-based and, where appropriate and in accordance with their domestic law, non-conviction-based proceedings, including in considering returning such proceeds to their legitimate owners*».

<sup>34</sup> A. Balsamo, *Le misure patrimoniali tra armonizzazione e cooperazione giudiziaria internazionale*, in *La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale*, a cura di A. Balsamo, A. Mattarella, R. Tartaglia, cit., 258; in tema v. A.M. Maugeri, *La legittimità della confisca di prevenzione come modello di processo al patrimonio tra tendenze espansive e sollecitazioni sovranazionali*, in *RIDPP* 2017, 559 ss.; F. Tagliarini, *Le misure di prevenzione contro la mafia*, in *IP* 1974, 382; T. Padovani, *Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario*, in *RIDPP* 1995, 334 ss.

patrimoniali tipiche dell'ordinamento italiano, la confisca *in rem* e la *civil forfeiture*, la quale viene applicata maggiormente nei sistemi di *common law*<sup>35</sup>.

La *non-conviction based confiscation*, nelle sue varie estrinsecazioni, rappresenta da anni uno degli strumenti più importanti per l'azione di contrasto all'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-sociale, in quanto consente di colpire al cuore le organizzazioni criminali aggredendone le ricchezze e i patrimoni accumulati in maniera illecita<sup>36</sup>. Tuttavia, l'acclarata rilevanza applicativa di queste misure incontra il problema della loro effettiva esecuzione una volta oltrepassati i confini nazionali. A livello sovranazionale questo profilo è stato di recente interessato da un intervento dell'Unione Europea che, con il Regolamento 2018/1805, ha disciplinato la materia del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca adottati a livello domestico<sup>37</sup>. In particolare, il considerando n. 13 prevede espressamente che il regolamento si applica a tutti i provvedimenti di congelamento e confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia penale<sup>38</sup>.

In dottrina è stato sostenuto che, trattandosi di una confisca applicata in un procedimento in materia penale, e quindi connesso a un reato, tale normativa dovrebbe coprire anche quelle «forme di confisca senza condanna dei patrimoni di sospetta origine criminale»<sup>39</sup>. Ora, sebbene tale inquadramento rappresenti una grande conquista sotto il profilo della cooperazione internazionale nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, in quanto consente di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle suddette misure anche all'estero, occorre evidenziare che il considerando in esame estromette dal campo di applicazione del regolamento i provvedimenti di sequestro e confisca emessi nel quadro di procedimenti in materia civile e amministrativa, escludendo dunque la copertura regolamentare nei confronti di tutte quelle misure di prevenzione patrimoniali adottate in sede extrapenale. Ciò pone delicatissimi problemi sul versante dell'efficacia dell'attività di contrasto alla nuova dimensione assunta dagli odierni fenomeni criminali, in quanto viene significativamente delimitata la portata applicativa di tali strumenti.

---

<sup>35</sup> Cfr. T. Trincherà, *Confiscare senza punire?*, Torino 2020, 259 ss.

<sup>36</sup> Sul punto G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano 2008, 98 ss.

<sup>37</sup> In tema v. T. Trincherà, *Confisca senza condanna e diritto dell'Unione Europea: nessun vincolo per il legislatore nazionale*, in *RIDPP* 2020, 3, 1637 ss.

<sup>38</sup> Cfr. Regolamento UE 2018/1805, considerando n. 13.

<sup>39</sup> Così A.M. Maugeri, *Il Regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca: una pietra angolare per la cooperazione e l'efficienza*, in *DPenCont* 2019, 34 ss.

Tuttavia, è proprio su questa cornice che si può apprezzare, a distanza di vent'anni, l'intrinseca modernità della Convenzione di Palermo<sup>40</sup>. L'esigenza di garantire il reciproco riconoscimento e l'esecuzione al di fuori dei confini nazionali dei provvedimenti di congelamento e confisca di qualsivoglia natura, sia penale che extrapenale, trova conferma nell'art. 13 della Convenzione<sup>41</sup>. Quest'ultimo, nel prevedere degli specifici obblighi<sup>42</sup> ascritti agli Stati parte nell'ottica di una più intensa cooperazione internazionale in materia di congelamento e confisca, non fa alcun riferimento alla natura del procedimento nel quale tali provvedimenti entrano in gioco, aderendo pienamente, così, a quelle nozioni di congelamento<sup>43</sup> e confisca<sup>44</sup> contenute nell'art. 2 della Convenzione, le quali prescindono dal carattere penale o extrapenale della decisione emessa dall'autorità giudiziaria competente<sup>45</sup>.

L'attualità di questa impostazione trova un espresso riconoscimento nel paragrafo operativo n. 7 della Risoluzione Falcone che, come evidenziato in precedenza, promuove l'utilizzo della Convenzione di Palermo come base giuridica per il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali, nell'ottica di una più efficace cooperazione internazionale nell'attività di contrasto alla nuova dimensione economica della mafia.

---

<sup>40</sup> Sulla speciale modernità della Convenzione di Palermo v. A. Balsamo, *Le misure patrimoniali tra armonizzazione e cooperazione giudiziaria internazionale*, cit., 268.

<sup>41</sup> In tema v. A. Balsamo, *Le misure patrimoniali tra armonizzazione e cooperazione giudiziaria internazionale*, cit., 268.

<sup>42</sup> Cfr. art. 13 Convenzione di Palermo: «Uno Stato Parte che ha ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte che ha giurisdizione su un reato di cui alla presente Convenzione per la confisca di proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione, situati sul suo territorio, presenta, nella più ampia misura possibile nell'ambito del suo ordinamento giuridico interno: a) la richiesta alle sue autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento è accordato, dà esecuzione ad esso; o b) alle sue autorità competenti, affinché sia eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio dello Stato Parte richiedente conformemente all'articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione nella misura in cui riguarda il provento del reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12 paragrafo 1, situati sul territorio dello Stato Parte richiesto. A seguito di richiesta da parte di un altro Stato Parte che ha giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per identificare, localizzare, congelare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione ai fini di un'eventuale confisca decretata o dallo Stato Parte richiedente o, ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto».

<sup>43</sup> Cfr. art. 2 lett. *f* Convenzione di Palermo: «“Congelamento o sequestro” indicano l'interdizione temporanea del trasferimento, della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente».

<sup>44</sup> Cfr. art. 2 lett. *g* Convenzione di Palermo: «“Confisca”, che include – laddove applicabile – l'ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente».

<sup>45</sup> Sul punto v. A. Balsamo, *Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla “Risoluzione Falcone” delle Nazioni Unite*, cit., 14.

L'efficienza di tali misure, tuttavia, si scontra con un dato di cui in questa sede è opportuno dar conto. Nella prassi degli ultimi anni, infatti, sono emersi diversi aspetti problematici in merito alla gestione dei beni confiscati indipendentemente da una condanna. In particolare, i principali aspetti critici in tema risiedono negli elevati costi di custodia dei patrimoni mobiliari e immobiliari confiscati alle mafie e nell'individuazione dei soggetti incaricati della gestione dei medesimi. Il rischio che, in ragione delle ingenti spese di custodia, si determini una stortura nella procedura di assegnazione dell'amministrazione dei beni confiscati impone l'adozione di adeguati sistemi di controllo che consentano, da un lato, di evitare che l'attività di gestione diventi un'ulteriore occasione economica per le associazioni criminali e, dall'altro, di scongiurare qualsiasi infiltrazione illegale nel procedimento di risocializzazione del bene<sup>46</sup>.

5. La speciale portata innovativa della Risoluzione, tuttavia, non si esaurisce qui. Il paragrafo operativo n. 9, infatti, affronta il delicato problema della destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e promuove una «valorizzazione nel contesto internazionale»<sup>47</sup> del modello italiano del riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità.

In particolare, la Risoluzione Falcone invita gli Stati firmatari a considerare l'adozione a livello domestico di diversi modelli di reimpiego dei proventi di reato confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale<sup>48</sup>. Anche rispetto a questo profilo si può apprezzare la modernità della Convenzione di Palermo, che, già nel 2000, affrontava questa delicatissima questione, incoraggiando gli Stati a lavorare in stretta sinergia per il riuso dei beni confiscati alle mafie<sup>49</sup>.

Questa formulazione acquista un valore ancor più pregnante se la si inquadra nello speciale contesto di emergenza che caratterizza l'attuale tessuto socioeconomico.

---

<sup>46</sup> Cfr. *Progetto Icaro. Il riuso sociale dei beni e delle aziende sottratte alla criminalità nel panorama normativo europeo: una ricerca comparativa sulla legislazione comunitaria e sugli ordinamenti nazionali*, in <https://www.cross.unimi.it/wp-content/uploads/Il-riuso-sociale-aziende-confiscate.pdf>, 25.

<sup>47</sup> Così A. Balsamo, *Le misure patrimoniali tra armonizzazione e cooperazione giudiziaria internazionale*, cit., 272.

<sup>48</sup> Sul punto v. CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «Encourages States parties to consider, at the domestic level, and bearing in mind article 14 of the Convention, various possible models of disposal of confiscated proceeds of crimes covered by the Convention and the Protocols thereto, in accordance with their domestic law and administrative procedures, including but not limited to returning the proceeds of crime or property to their legitimate owners, allocating such proceeds to the national revenue fund or the State treasury or giving compensation to the victims of the crime, including through the social reuse of assets for the benefit of communities».

<sup>49</sup> Cfr. art. 14, co. 2, Convenzione di Palermo: «Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente all'articolo 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario, nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi è richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari».

La pandemia da Covid-19, infatti, ha ampliato l'orizzonte di interessi della criminalità organizzata, facilitandole l'ingresso nell'economia lecita mediante una costante attività di rilevazione di attività economiche e commerciali in sofferenza. Risarcire le vittime e restituire detti beni ai loro legittimi proprietari costituisce un obiettivo di rilevanza centrale per la lotta al crimine organizzato, in quanto consente di neutralizzare l'influenza delle associazioni criminali nei contesti sociali in difficoltà.

In questa cornice, quanto sancito nella Risoluzione Falcone si propone di valorizzare a livello internazionale la positiva esperienza del modello italiano di riuso per scopi di interesse pubblico dei beni e dei proventi di reato confiscati alle mafie, introdotto con la legge n. 109/1996. La *ratio legis* di questo intervento legislativo era quella di introdurre uno specifico strumento che consentisse una razionale amministrazione degli *assets* confiscati alle organizzazioni criminali, delineando, al contempo, «una forma di risarcimento in favore delle comunità danneggiate dai fenomeni criminali»<sup>50</sup>.

La specifica destinazione dei beni confiscati a beneficio delle comunità danneggiate da fenomeni criminali di particolari gravità rappresenta, peraltro, un significativo passo avanti nell'ottica di una piena valorizzazione di quanto disposto dall'art. 10 della Direttiva n. 42/2014<sup>51</sup>, il quale prevede un obbligo procedurale per gli Stati membri di “*valutare*” l'adozione di misure che permettano di utilizzare tali beni per fini sociali<sup>52</sup>. Se prima era lecito dubitare dell'effettiva portata precettiva di questa statuizione, in ragione della estrema vaghezza con la quale la medesima è stata formulata<sup>53</sup>, a ben vedere, con l'intervento della Risoluzione, l'art. 10 assume una rinnovata veste. Quello che prima era solo un mero obbligo di risultato si traduce in una precisa indicazione di metodo da adottare per liberare i contesti sociali fagocitati dalle infiltrazioni mafiose.

L'importanza di restituire alla legalità i beni confiscati alle mafie acquista, quindi, con l'approvazione della Risoluzione Falcone una duplice finalità: da un lato consente di risarcire, seppur in minima parte, le comunità danneggiate dalla mafia; dall'altro valorizza la portata assiologica dell'istituto della confisca, trasformandola da

---

<sup>50</sup> A. Balsamo, *Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla “Risoluzione Falcone” delle Nazioni Unite*, cit., p. 16.

<sup>51</sup> In tema v. A.M. Maugeri, *La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell'Unione Europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”*, in *DPenCont* 2015, 300 ss.

<sup>52</sup> Cfr. art. 10, co. 3, Direttiva 2014/42/UE: «*Member States shall consider taking measures allowing confiscated property to be used for public interest or social purpose*».

<sup>53</sup> È d'obbligo evidenziare, infatti, che l'art. 10 della Direttiva n. 42/2014 «si limita soltanto a richiedere agli Stati membri di valutare se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale: non si impone il riutilizzo sociale, ma in maniera non vincolante si prevede esclusivamente l'impegno a valutarne l'opportunità»: così A.M. Maugeri, *La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell'Unione Europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”*, cit., 333.

semplice istituto deputato a combattere i fenomeni criminali a strumento giuridico di riscatto sociale.

6. Indubbiamente significativo, pertanto, è il contributo offerto dalla Risoluzione Falcone per il futuro della lotta alla criminalità organizzata. Si tratta, infatti, di un intervento dalla portata estremamente innovativa, che coniuga istanze di repressione ad una visione sociale dell'attività di contrasto ai fenomeni criminali.

Conferire valore al bisogno delle vittime di sentirsi partecipi e di contribuire nel percorso di neutralizzazione del fenomeno mafioso è sintomo di un nuovo modo di interfacciarsi al problema<sup>54</sup>. Indicativo, in tal senso, è il ruolo di assoluto rilievo attribuito alle persone che hanno dedicato la loro vita alla lotta alla mafia e il cui contributo ha tracciato in modo indelebile la via per l'adozione della Convenzione di Palermo negli anni 2000<sup>55</sup>.

Il ventesimo anniversario della medesima, celebratosi lo scorso novembre, ha rappresentato una significativa occasione per vagliare la tenuta dell'impianto legislativo convenzionale in ordine alle nuove e mutate esigenze che l'attività di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale pone in evidenza. La progressiva attività di mimetizzazione e infiltrazione delle associazioni criminali nell'economia legale ha determinato gli Stati firmatari ad assumere una posizione di forza, riaffermando l'importanza della Convenzione «*as the main global tool available to the international community to prevent and fight all forms and manifestations of transnational organized crime, and protect victims*»<sup>56</sup>.

In questa prospettiva, la Risoluzione ha valorizzato su scala globale l'importanza di una cooperazione sempre più stringente sia sotto il profilo delle strategie investigative, incoraggiando l'utilizzo delle più moderne tecnologie per seguire i flussi di denaro di origine illecita, sia sotto il versante del mutuo riconoscimento delle misure di prevenzione patrimoniali, le quali sono capaci, attraverso l'implementazione del virtuoso modello italiano di destinazione dei beni confiscati per scopi di interesse pubblico e sociale, di restituire alla legalità i proventi delle attività criminali.

---

<sup>54</sup> Sul punto v. CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «*Recognizing the need for victims of organized crime to be able to restore their dignity, including by enabling their participation in the criminal justice system, in accordance with domestic law, in order to contribute to dismantling organized criminal groups and holding perpetrators accountable for their crimes, and recalling in this regard article 24, paragraph 4, and article 25 of the Convention*».

<sup>55</sup> Cfr. CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.: «*Commemorating all victims of organized crime, including those who have lost their lives fighting such crime, in particular law enforcement and judicial personnel, and paying special tribute to all those persons, such as Judge Giovanni Falcone, whose work and sacrifice paved the way for the adoption of the Convention, and affirming that their legacy lives on through our global commitment to preventing and combating organized crime*».

<sup>56</sup> Così CTOC/COP/2020/L.7/Rev. 1, cit.

In conclusione, è possibile affermare con fermezza che la Risoluzione Falcone dà nuova vita alla Convenzione contro il crimine organizzato, integrando quel “sistema giuridico autosufficiente”<sup>57</sup> elaborato per far fronte al progressivo consolidarsi delle organizzazioni criminali nel panorama socioeconomico attuale.

# ILP

---

<sup>57</sup> In merito alla rilevanza della Convenzione di Palermo quale espressione di un sistema giuridico completo e autosufficiente cfr. N. Boister, *Transnational Criminal Law?*, in *European Journal of International Law* 2003, 953 ss.